

Bruxelles, 21 gennaio 2026  
(OR. en)

5598/26

**AGRILEG 11**  
**PESTICIDE 3**  
**DENLEG 4**  
**PHYTOSAN 4**  
**SAN 43**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Commissione europea
Data:	20 gennaio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D105864/06
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce i requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D105864/06.

---

All.: D105864/06

Bruxelles, **XXX**  
PLAN/2022/1649 Rev. 1  
(POOL/E4/2022/1649/1649R1-EN.docx)  
D105864/06  
[...] (2025) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che stabilisce i requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che stabilisce i requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 65, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione<sup>2</sup> contiene le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, comprese le frasi tipo sui rischi particolari per la salute umana o animale e sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell'ambiente, nonché i criteri di applicazione di tali frasi tipo e precauzioni da adottare.
- (2) Le disposizioni relative all'etichettatura delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione<sup>4</sup> e dal regolamento (UE) 2024/2865<sup>5</sup>. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, alcuni elementi dei requisiti relativi all'etichettatura dei

<sup>1</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/547/oj>).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 7, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/707/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/707/oj)).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj>).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)

prodotti fitosanitari dovrebbero essere allineati alle nuove disposizioni relative all'etichettatura applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

- (3) A norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione delle frasi di etichettatura nazionali supplementari necessarie per proteggere la salute umana o degli animali o per tutelare l'ambiente nel loro territorio. Gli Stati membri hanno notificato frasi supplementari che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature tecniche specifiche per compiti specifici. Gli Stati membri hanno altresì notificato frasi contenenti misure di mitigazione del rischio per tenere conto delle loro condizioni ambientali o agricole specifiche a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha raccolto le frasi supplementari notificate dagli Stati membri e ne ha presa in considerazione l'inclusione nel presente regolamento.
- (4) I criteri di applicazione di alcune frasi tipo del regolamento (CE) n. 547/2011 non erano collegati all'esito della valutazione del rischio. Al fine di agevolare il lavoro dei responsabili della gestione del rischio negli Stati membri, è opportuno utilizzare frasi tipo nell'etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio evidenzia che dovrebbero essere applicate restrizioni d'uso o specifiche misure di mitigazione del rischio per proteggere la salute umana (operatori, lavoratori, astanti e residenti) o l'ambiente. Sono inoltre classificate anche altre frasi intese a comunicare buone pratiche agricole specifiche per l'utilizzo di fumiganti, rodenticidi o prodotti per la concia delle sementi. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero fornire, tramite spazi o campi previsti a tal fine in dette frasi tipo, precisazioni supplementari relative alle misure di mitigazione del rischio individuate dai responsabili della gestione del rischio in sede di autorizzazione di un prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) Per determinate categorie di prodotti fitosanitari, è opportuno utilizzare sistematicamente specifici consigli di prudenza e buone pratiche agricole, indipendentemente dall'esito della valutazione del rischio.
- (6) Le etichette digitali potrebbero migliorare la comunicazione dei potenziali rischi dei prodotti fitosanitari e offrire agli utilizzatori vantaggi quali caratteri più grandi, ricerca automatica, assistenza vocale o traduzione in altre lingue. Inoltre le etichette digitali sui prodotti fitosanitari potrebbero promuovere la transizione verso l'agricoltura digitale e l'adozione di tecniche di applicazione di precisione, consentendo il trasferimento delle condizioni d'uso autorizzate all'attrezzatura di applicazione, alle mappe locali o alle stazioni meteorologiche, nonché semplificando la comunicazione in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione<sup>7</sup>. È pertanto opportuno richiedere un'etichetta digitale per i prodotti fitosanitari, in aggiunta all'etichetta fisica, e stabilire requisiti relativi alle etichette digitali.

---

<sup>1</sup> 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023, concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 4, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/564/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/564/oj)).

- (7) L'etichetta fisica e l'etichetta digitale di un prodotto fitosanitario dovrebbero di norma contenere gli stessi elementi, rispecchiando il contenuto dell'autorizzazione rilasciata, con una certa flessibilità limitata durante i periodi di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (8) È opportuno consentire l'uso di etichette pieghevoli per i prodotti fitosanitari e, per i piccoli imballaggi, la possibilità di fornire l'etichetta sotto forma di foglietto di istruzioni accluso all'imballaggio. Per le etichette pieghevoli dovrebbero applicarsi le norme applicabili alla presentazione delle etichette pieghevoli conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (9) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione<sup>8</sup>, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti presenti sul mercato saranno soggetti ad approvazione a livello di Unione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno che il nome degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti approvati a norma di tale regolamento contenuti in un prodotto fitosanitario, nonché la rispettiva concentrazione, siano indicati sull'etichetta.
- (10) A norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'uso corretto di un prodotto fitosanitario deve comportare l'applicazione dei principi in materia di difesa integrata. Pertanto, per ricordare agli utilizzatori l'obbligo di applicare i principi in materia di difesa integrata, è opportuno includere una frase tipo specifica sull'etichetta dei prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali.
- (11) L'etichetta del prodotto dovrebbe informare gli utilizzatori professionali in merito alle condizioni d'uso del prodotto fitosanitario autorizzato, compresa la possibilità di utilizzare tecniche di applicazione di precisione. Tali tecniche consentono agli utilizzatori di applicare i prodotti fitosanitari autorizzati in modo più preciso e accurato rispetto alle attrezzature di applicazione convenzionali. Consentono altresì una riduzione del prodotto fitosanitario applicato per ettaro, mantenendo nel contempo il tasso di applicazione autorizzato sulle superfici bersaglio. Le tecniche di applicazione di precisione possono contribuire a una riduzione complessiva dell'esposizione ambientale ai prodotti fitosanitari e incoraggiare un uso più efficiente, mirato e sostenibile.
- (12) Al fine di prevenire i rifiuti derivanti dallo smaltimento degli imballaggi dei prodotti fitosanitari, e non solo dallo smaltimento dei prodotti fitosanitari stessi, è opportuno stabilire frasi tipo per il loro smaltimento sicuro.
- (13) Per migliorare la comunicazione agli utilizzatori in merito ai prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per le api, è opportuno stabilire una frase e un pittogramma specifici.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1487, 30.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1487/oj>).

- (14) Conformemente al regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione<sup>9</sup> e ai principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione<sup>10</sup>, tutti i microrganismi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti finché non diventino disponibili prove convalidate per valutarne la sensibilizzazione. È pertanto opportuno stabilire un consiglio di prudenza specifico per mettere in guardia sul potenziale dei microrganismi di provocare reazioni di sensibilizzazione.
- (15) Gli utilizzatori finali delle sementi conciate devono essere informati dei potenziali rischi che possono derivare dalla semina di tali sementi, causati dai prodotti fitosanitari utilizzati per conciare le sementi. Poiché gli utilizzatori finali delle sementi conciate non sempre hanno accesso all'etichetta dei prodotti fitosanitari con cui sono conciate le sementi, alcune frasi tipo per comunicare le misure di mitigazione del rischio da applicare durante la manipolazione o la semina delle sementi conciate dovrebbero figurare sia sull'etichetta dei prodotti fitosanitari sia sull'etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate, conformemente all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (16) Al fine di fornire agli Stati membri strumenti adeguati per contrastare il commercio di prodotti fitosanitari illegali, è opportuno stabilire un requisito specifico relativo all'etichettatura dei prodotti fitosanitari oggetto di un permesso di commercio parallelo concesso a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-830/21, Syngenta Agro<sup>11</sup>, è opportuno chiarire che il numero di lotto della formulazione assegnato dal fabbricante iniziale, il numero di permesso e il nome e l'indirizzo del titolare del permesso dovrebbero essere indicati sull'etichetta di un prodotto oggetto di commercio parallelo.
- (17) A norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati a fini di ricerca o sviluppo. Considerando che tali prodotti non richiedono un'autorizzazione e allo scopo di fornire ai ricercatori istruzioni di sicurezza, è opportuno mantenere alcuni requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti fitosanitari da utilizzare a tali fini.
- (18) Per garantire che le autorità competenti, i titolari dell'autorizzazione, i fornitori e gli utilizzatori professionali o non professionali dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno posticiparne la data di applicazione.
- (19) È inoltre opportuno introdurre una misura transitoria per garantire un'attuazione graduale dei nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento in occasione di nuove autorizzazioni e rinnovi delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari. Poiché nelle domande relative a tali autorizzazioni o rinnovi deve essere presentata una bozza di etichetta, tale misura transitoria dovrebbe applicarsi nel caso in cui la relativa domanda sia stata presentata prima della data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora l'etichetta di tali prodotti fitosanitari debba essere modificata o aggiornata,

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/283/oj>).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/546/oj>).

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2023, *Syngenta Agro*, C-830/21, ECLI:EU:C:2023:959.

alcuni dei nuovi requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi all'etichetta modificata senza attendere il successivo rinnovo dell'autorizzazione.

- (20) A causa dell'elevato numero di modifiche e a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 547/2011 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### ***Norme generali***

1. Gli elementi dell'etichetta di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del presente regolamento sono forniti su un'etichetta in forma fisica ("etichetta fisica") e in forma digitale ("etichetta digitale").
2. Il titolare dell'autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario garantisce che l'etichetta fisica e l'etichetta digitale del prodotto fitosanitario contengano gli stessi elementi. Tali elementi riflettono il contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.
3. In deroga al paragrafo 2, qualora l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia modificata e sia concesso un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale può essere aggiornata conformemente all'autorizzazione modificata prima della fine di tale periodo di tolleranza.
4. L'etichetta fisica può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole. In tal caso si applica *mutatis mutandis* l'allegato I, punto 1.2.1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
5. Nel caso di piccoli imballaggi, le informazioni richieste all'allegato I, lettere da j) a s), possono essere indicate su un foglietto di istruzioni separato accluso all'imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell'etichetta fisica.
6. Il titolare dell'autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario può includere informazioni supplementari sull'etichetta fisica e sull'etichetta digitale, purché siano conformi al contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.

#### *Articolo 2*

##### ***Etichetta digitale***

1. Un supporto dati quale definito all'articolo 2, punto 39), del regolamento (CE) n. 1272/2008 che rimanda all'etichetta digitale è stampato sull'etichetta fisica.
2. L'etichetta digitale è accessibile senza la necessità di un account ed è gratuita.
3. Al momento del ritiro di un prodotto fitosanitario dal mercato o, se del caso, al termine del periodo di tolleranza di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale è disattivata, o una chiara dicitura indicante che il prodotto non è più autorizzato nello Stato membro interessato è visibile all'utilizzatore.

### *Articolo 3*

#### ***Informazioni sull'identificazione del prodotto fitosanitario e sulle sue condizioni d'uso***

L'etichetta di un prodotto fitosanitario contiene informazioni sull'identificazione del prodotto fitosanitario e sulle sue condizioni d'uso come indicato nell'allegato I.

### *Articolo 4*

#### ***Frase tipo per lo smaltimento sicuro***

L'etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per lo smaltimento sicuro del contenitore del prodotto fitosanitario come indicato nell'allegato II, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.

### *Articolo 5*

#### ***Frase tipo e pittogramma per la comunicazione dei pericoli***

1. L'etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per la comunicazione dei pericoli come indicato nell'allegato III, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.
2. L'etichetta di un prodotto fitosanitario contiene una frase tipo e un pittogramma per comunicare il potenziale pericolo del prodotto per le api come indicato nell'allegato III, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.
3. L'etichetta di un prodotto fitosanitario contenente microrganismi come sostanza attiva comprende una frase tipo per comunicare la possibilità che esso provochi reazioni di sensibilizzazione, come indicato nell'allegato IV.

### *Articolo 6*

#### ***Frase tipo per le misure di mitigazione del rischio***

1. L'etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per le misure di mitigazione del rischio come indicato nell'allegato V, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.
2. Se necessario, le autorità competenti richiedono precisazioni supplementari nelle frasi tipo di cui all'allegato V qualora tale possibilità sia prevista tramite campi o spazi da completare.

### *Articolo 7*

#### ***Frase tipo relative alla semina di sementi conciate***

1. Le frasi tipo relative alla semina di sementi conciate di cui all'allegato V, punto 7.2, sono riportate, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato, sia sull'etichetta del prodotto fitosanitario autorizzato per gli usi di concia delle sementi sia sull'etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate.
2. Se del caso, sull'etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate sono incluse anche frasi supplementari tratte dall'etichetta del prodotto fitosanitario relative alle misure di mitigazione del rischio.
3. Se necessario, le autorità competenti richiedono precisazioni supplementari nelle frasi tipo di cui all'allegato V qualora tale possibilità sia prevista tramite campi o spazi da completare.

*Articolo 8*  
**Informazioni fuorvianti sull'etichetta**

L'etichetta di un prodotto fitosanitario non reca dichiarazioni fuorvianti, in particolare dichiarazioni che lascino intendere che il prodotto fitosanitario non è pericoloso o dichiarazioni non coerenti con la classificazione del prodotto fitosanitario a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con il contenuto dell'autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

*Articolo 9*  
**Lingua**

L'etichetta è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto fitosanitario è immesso sul mercato, salvo altrimenti disposto dallo Stato membro interessato.

*Articolo 10*  
**Prodotti oggetto di commercio parallelo**

1. L'etichetta di un prodotto fitosanitario per il quale è stato concesso un permesso di commercio parallelo in uno Stato membro (Stato membro d'introduzione) a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 comprende i seguenti elementi aggiuntivi:
  - (a) numero del permesso;
  - (b) nome, indirizzo e numero di telefono del titolare del permesso. Questi possono sostituire il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di origine.
2. Il numero di lotto del prodotto fitosanitario è quello assegnato dal fabbricante del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di origine.

*Articolo 11*  
**Prodotti fitosanitari da utilizzare a fini di ricerca e sviluppo**

1. In deroga agli articoli da 1 a 7 del presente regolamento, l'etichetta di un prodotto fitosanitario da utilizzare per gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è conforme, se del caso, solo all'allegato I, lettere c), d), e) e k).
2. L'etichetta contiene informazioni sulle condizioni specifiche imposte sulla base dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura "prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela".

*Articolo 12*  
**Misure transitorie**

1. Il regolamento (UE) n. 547/2011 continua ad applicarsi all'etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l'autorizzazione o l'ultimo rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'etichetta di un prodotto fitosanitario in questione debba essere modificata dopo il 1° gennaio 2028, l'etichetta modificata di tale prodotto fitosanitario contiene un'etichetta digitale di cui all'articolo 2.
3. In deroga al paragrafo 1, l'etichetta dei prodotti fitosanitari può già essere conforme ad alcuni o a tutti i requisiti del presente regolamento. In tal caso l'etichetta aggiornata contiene almeno un'etichetta digitale di cui all'articolo 2.
4. In deroga al paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari contengono un'etichetta digitale di cui all'articolo 2.

*Articolo 13*  
**Abrogazione**

Il regolamento (UE) 547/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 14*  
**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
**Ursula VON DER LEYEN**